

CAPITOLATO D'ONERI

Allegato n.3

Capitolato delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita a "corpo in piedi" il materiale legnoso proveniente dai LAVORI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE CON TAGLIO INTERCALARE DI UNA FAGGETA IN LOCALITA' ALPE GRUPA'

a) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1. - Il Comune di Trarego Viggiona mette in vendita "in piedi", in esecuzione della deliberazione di GM n° in data il materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto di UTILIZZAZIONE FORESTALE CON TAGLIO INTERCALARE DI UNA FAGGETA IN LOCALITA' ALPE GRUPA' assegnato al taglio dal Dottore Forestale libero professionista LOCATELLI Guido dello Studio Silva Piemonte con progetto in data 26.07.2023.

Art. 2. - La vendita avviene **a corpo partendo dal prezzo base di € 18.605,00 (euro DICIOTTOMILASEICENTOCINQUE/00) al netto di IVA.** La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del Deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art. 3. - Il materiale legnoso posto in vendita è così costituito:

| SPECIE | numero soggetti | volume dendrometrico (m ³) | Peso fresco quintali |
|---------------------|-----------------|--|----------------------|
| Faggio | 1122 | 850,80 | 8.933,40 |
| Betulla | 57 | 16,20 | 153,90 |
| TOTALE | 1179 | 867,00 | 9.087,30 |
| Scarti/ramaglie 10% | - | 80,00 | 850,00 |

| Specie | Vol. (m³) | Peso totale (t) | Uso | Prezzo unitario (€/t) | Valore di mercato € |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Faggio/Betulla | 867 | 908,73 | Ardere forte | 80,00 | 72.698,40 |
| Scarti/ramaglie | 80,0 | 85,00 | Cippato per reimpiego energetico | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 947 | 993,73 | Ardere forte | - | 72.698,40 |

Art. 4. - Il lotto messo in vendita è delimitato con doppie strisce di vernice rossa sul tronco degli alberi di termine).

Art. 5. - Le piante assegnate al taglio sono contrassegnate come segue:

la ripresa e' stata stimata come segue:

piante a diametro > 27,50 (classe 30 e superiori): contrassegnatura sulla totalità della superficie al taglio;

piante a diametro compreso tra i 12,50 cm ed i 27,50 cm (classi 15-20 e 25): contrassegnatura campionaria su n. 6 prove relascopiche permanenti (vedi relazione di progetto).

Come previsto dall'art. 9 del RR n. 4/R/2015, le piante da prelevare sono state assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede in posizione non asportabile.

Sempre in conformità con l'art. 9 del RR n. 4/R/2015 tutte le piante da prelevare di classe diametrica pari o superiore a 30 cm sono state anche numerate e martellate su apposita specchiatura praticata al piede.

Il contrassegno al colletto è stato eseguito con martello punzonatore munito del simbolo composto da una stella a cinque punte con la lettera "esse" al centro (martello iscritto al registro regionale in applicazione dei disposti dell'art. 10 del RR n.4/R/2015) e la numerazione è identificata con placchetta di plastica durevole.

Pertanto, su tutto il lotto di intervento **dovranno cadere tutte le piante che presentano bollo di vernice rossa sul fusto dalla classe diametrica 15 alla 25 compresa (come da n. 6 aree dimostrative permanenti) e se pari o superiori alla classe diametrica 30 cm con martellata e placca**

numeratrice al colletto (contrassegnatura presente sulla TOTALITA' della superficie d'intervento).

Art. 7. - La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del Capitolato d'onori e dell'Avviso d'Asta, del Progetto di taglio approvato con delibera di G.M. n° e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi, nelle condizioni dell'aggiudicazione.

Art. 8. - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegata all'offerta nel caso si tratti di gara ad offerte segrete:

a) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato.

Sono escluse dalle gare le società di fatto.

b) Il certificato di iscrizione all'albo regionale delle imprese boschive della regione Piemonte o di analogo albo regionale di regione diverse dal Piemonte.

c) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di Euro **1.860,00** (Euro MILLEOTTOCENTOESSANTA/00), pari al 10% del valore di stima.

Per coloro che non avessero potuto effettuare detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante. Tale deposito servirà a garanzia della offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna e di collaudo, che sono tutte a totale carico del Deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il Deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente

proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al Deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dagli art. 13 e 14 del presente Capitolato.

d) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguire l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.

e) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorre, dovrà essere unita in originale al Verbale di incanto.

Art. 9. - Non possono essere ammessi alla gara:

a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contrasti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art. 10. - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 11. - Il Deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento dell'obbligo assunto verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il Deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 8 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 12. - Il Verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, dall'Aggiudicatario, e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'Aggiudicatario

sottoscrivere se ne farà menzione nel Verbale e questo gli sarà notificato secondo le norme vigenti in materia. All'Aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata da copia di Verbale di assegno e del Capitolato d'onori.

L'Aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 13. - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'Aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria dell'Ente un deposito cauzionale in numero o in titoli di Stato a valore di borsa del giorno della gara, o relativa polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 20% dell'importo del contratto.

In caso di morte, fallimento, di gravi irregolarità nell'utilizzazione o di altro impedimento dell'Aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 14. - Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo 12 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 15. - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'Aggiudicatario a mezzo di raccomandata R.R., l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

Il Collaudatore dei Lavori provvederà con raccomandata R.R. o email a comunicare il giorno in cui alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà alla consegna del lotto.

Il Collaudatore dei Lavori darà atto nel relativo Verbale firmato dall'Aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname.

Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto Verbale ne saranno specificate le ragioni nel Verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'Aggiudicatario e qualora il Collaudatore dei lavori lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'Aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'Aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno, a tutti gli effetti, dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere, a norma dei precedenti artt. 13 e 14 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 16. - L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo:

vendita a corpo:

- **il 35% dell'importo di aggiudicazione all'atto della firma del contratto di vendita;**
- **il 35% dell'importo di aggiudicazione a distanza di un anno dalla consegna;**
- **a saldo il 30% dell'importo di aggiudicazione all'atto della stesura del Verbale di stima danni finale.**

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dal precedente articolo 14.

Art. 17. - L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e alla Stazione Forestale competente per territorio, il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco, eventuali sospensioni e relative riprese.

Art. 18. - **Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi 30 (trenta/00)** dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro lo stesso termine, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 19.

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati o loro eventuali proroghe ritorneranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 19. - La proroga dei termini stabiliti dall'art. 18 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, al Collaudatore Lavori un mese prima dello spirare dei termini stessi, e comunicata all'ente preposto alla vigilanza forestale.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente da parte del Collaudatore dei Lavori, sulla base della stima degli incrementi correnti del bosco sottoposto ad utilizzazione.

Art. 20. - L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto: l'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dai precedenti art. 13 e 14.

Art. 21. - L'Aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato, dal progetto di taglio approvato.

Art. 22. - Alla fine della lavorazione, il Collaudatore dei lavori alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'Aggiudicatario, procederà al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito Verbale da sottoscrivere dai presenti ed inviare in copia al Servizio di vigilanza forestale territorialmente competente Tale Verbale, in ogni caso, sarà sottomesso al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti sanzionatori.

Art. 23. - È proibito all'Aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art. 24. - Salvo i periodi di sospensione del taglio previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, l'utilizzazione sarà fatta tutta di seguito e senza interruzione.

Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte con strumenti ben taglienti, a sezione leggermente inclinata in modo che l'acqua non vi possa stagnare ed in modo che non vengano arrecati danni al ceppo, recidendolo il più possibile vicino a terra. Anche i monconi e le piante danneggiate dovranno essere recise allo stesso modo, rinettando la tagliata dai cespugli, piante infestanti e dalla ramaglia.

Dovranno essere riservate al taglio e rispettate, le matricine previste e le piante contrassegnate per rimanere a dote del bosco o per confine, nonché tutte le piante conifere frammiste al ceduo, di qualsiasi età, e che non siano state esplicitamente assegnate al taglio.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.25. - L'Acquirente dovrà tagliare le piante di alto fusto a lui deliberate il più rasante possibile a terra lasciando però intatto il bollo del martello impresso sulla loro ceppaia o radice e la placchetta numeratrice in modo che siano sempre ben visibili e distinti.

L'altezza del taglio misurata a monte non dovrà comunque essere superiore ad 1/3 del diametro della sezione di taglio: in caso di inosservanza si applicherà la penalità prevista dal presente Capitolato d'onori.

Durante il taglio si dovranno usare tutti i mezzi ed i riguardi possibili per non rompere, scorzare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame e qualora sia necessario si dovranno tagliare i rami prima di abbattere le piante ed all'occorrenza fare uso anche di funi per guidarle nella caduta.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.26. - Il Deliberatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata portando la ramaglia ed i residui di lavorazione fuori dal bosco od accumulandoli in determinate località che gli saranno indicate dalla D.L..

I lavori di ripulitura debbono essere compiuti contemporaneamente alla utilizzazione ed il loro completamento deve avvenire entro il limite di tempo

fissato per l'utilizzazione e comunque prima di presentare la domanda di collaudo. Qualora detti lavori venissero trascurati, ne sarà calcolato l'importo in sede di collaudo affinché possano essere eseguiti dall'Ente proprietario a spese dell'Aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.27. - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dal D.L. o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare, o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti: per ogni pianta martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'Aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legislazione vigente, oltre alle penalità stabilite dall'art. 49.

Qualora si tratti di piante giovani, non commercializzabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del regolamento approvato con RD 16 maggio 1926, n°1126.

La stima dei danni sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato speciale saranno versate all'Ente proprietario nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza dovranno essere accantonate per opere di miglìoria boschiva.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.28. – L'organismo di vigilanza forestale territorialmente competente, previo avviso alla D.L. ed all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata R.R. all'Aggiudicatario, il taglio ed anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nell'esecuzione dei lavori non in conformità al progetto di taglio, alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dei lavori non in conformità a quanto stabilito dal progetto di taglio, alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto e l'assetto idrogeologico e paesaggistico locale, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali fatto

salvo all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come ai precedenti artt. 13 e 14.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripetuta fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della D.L. salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art.29. - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito dalle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.30. - L'Aggiudicatario, per effettuare l'esbosco del materiale legnoso, dovrà realizzare ed avvalersi della viabilità esistente.

Le piante intralcianti l'apertura delle vie di esbosco saranno cedute all'Aggiudicatario nella massa a contratto.

Art.31. - L'Aggiudicatario è obbligato:

- a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- a spianare la terra mossa nelle operazioni permesse nel lotto boschivo;
- a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, etc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- ad esonerare e rivalere comunque l'Ente proprietario ed il Collaudatore dei Lavori anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, etc..

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.32. - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanni ed altri manufatti senza espressa autorizzazione da parte dell'Ente proprietario.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.33. - Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015..

Art.34. - Il Deliberatario è obbligato a rispettare il novellame ed i rigetti delle ceppaie secondo le indicazioni fornite dal Progetto di taglio approvato.

Per ogni ara o frazione di ara di novellame o di rinnovazione agamica danneggiata il Deliberatario pagherà una penale di Euro 25,82 (venticinque,82) se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 38,73 (trentotto,73) se questo poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.35. - Il Deliberatario dovrà denunciare subito all'Ente proprietario i danni che dovessero verificarsi a causa del vento della neve o di altri agenti atmosferici nonché quelli commessi da terzi, dandone contemporanea notizia alla Stazione Forestale competente per territorio.

Le piante sradicate causa gli anzidetti agenti atmosferici o per scoscendimenti del terreno saranno martellate dal Collaudatore dei Lavori e comprese nella massa legnosa venduta. le piante abbattute da terzi a scopo di furto saranno comunque martellate ed addebitate all'Aggiudicatario per il doppio del valore ove non sappia indicare l'autore del taglio.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.36. - Il Deliberatario ed i suoi fideiussori saranno responsabili di tutti i danni e reati che nella tagliata o nel bosco ad esso deliberato saranno commessi dai suoi dipendenti o da altri a partire dal giorno della consegna fino a quello del collaudo definitivo, salvo che ne indichi gli autori e li denunci subito agli Agenti forestali.

E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Ente venditore e del Collaudatore dei Lavori nei riguardi dei quali nessuna azione potrà essere impugnata e nessuna richiesta potrà essere avanzata, per i danneggiamenti imputabili a terzi che dall'Aggiudicatario siano anche stati identificati e denunciati.

Art.37. - L'allestimento e la preparazione degli assortimenti dovrà essere effettuato entro il limite del lotto od in aree di concentrazione autorizzate dal Collaudatore dei Lavori sulla base del progetto approvato, previo nulla-osta dell'Ente proprietario.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.38. - La riduzione delle piante in assortimenti commerciali e' obbligatoria fino al diametro di punta di cm 5 circa sotto corteccia (circa 8-10 cm di calcio).

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.39. - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata nell'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente proprietario ed al Collaudatore dei Lavori oltre che per conoscenza all'organismo di vigilanza forestale territorialmente competente

Il collaudo del lotto di utilizzazione sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante comune di Trarego Viggiona, da funzionario preposto da definirsi su richiesta dell'ente stesso, alla presenza del Collaudatore dei Lavori, entro 6 (sei) mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'Aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente appaltante saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito anche in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art. 8.

Art.40. - L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario, in base alle risultanze del Verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni rilevati ed agli altri addebiti contestati.

Art.41. - Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del Verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità previste nell'ultimo comma dell'art.27. In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente.

Art.42. - L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento degli stessi.

Egli e' obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale e' subordinato alla presentazione da parte dell'Aggiudicatario all'Ente appaltante delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (DURC).

Art.43. - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilit  n  oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Per le vie di esbosco dovranno essere osservate le prescrizioni dell'art.1057 del Codice civile.

Art.44. - L'Aggiudicatario sar  responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata al taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente proprietario, il progettista ed il Collaudatore dei Lavori di qualsiasi azione e responsabilit  al riguardo.

Art.45. - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Aggiudicatario sar  regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titoli dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 41 e 43.

Con il ritiro della cauzione il Deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente e verso il Collaudatore dei lavori per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.46. - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del progetto di taglio approvato e del presente Capitolato d'oneri, che non sar  prevista, sar  fatta dal collaudatore.

Art.47. - Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18.11.1923, n  2440 e del Regolamento 23.05.1924, n  827 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle prescrizioni del R.R. n. 4/R/2015.

Art.48. - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art.8, e' subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

"agli effetti tutti dell'art.1341 Cod.Civ. il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione degli articoli del presente Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

b) CONDIZIONI SPECIALI

Art.49. - L'Ente proprietario renderà noto, prima dell'esperimento di gara, gli oneri, sia pure approssimativi a carico del Deliberatario per spese di aggiudicazione e contratto.

Art.50. - Il Deliberatario che ometterà di soddisfare in tutto od in parte alle condizioni imposte dal presente Quaderno d'oneri e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui possono dar luogo incorrerà nelle seguenti penalità:

- per ogni ara di ceduo mal tagliata, euro 10,32;
- per ogni bollo mancante sui ceppi delle piante tagliate, euro 2,06;
- per ogni pianta e per ogni pollone da riservare che si rinverrà mancante, rispettivamente euro 10,32 ed euro 1,04 oltre al doppio del valore della massa;
- per ogni pianta e ceppaia non recisa a regola d'arte, secondo le vigenti prescrizioni progettuali e di massima e polizia forestale, rispettivamente euro 4,14 ed euro 10,32. La stessa pena verrà applicata anche nel caso di arbitraria esecuzione del taglio durante il periodo di divieto;
- per il mancato taglio di arbusti, ceppaie danneggiate, monconi ed altre piante legnose inutili, per ogni ara di superficie, euro 4,14;
- per il mancato taglio di piante martellate o contrassegnate da asportare, euro 4,14 per pianta;
- per ogni ettometro di sentiero costruito senza la preventiva autorizzazione, euro 10,32 oltre al valore delle piante e dei polloni eventualmente abbattuti;
- per il marcato sgombero totale o parziale della tagliata da qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra, euro 10,32;
- per ogni ara di bosco utilizzato abusivamente fuori dai confini del lotto assegnato, il doppio del valore della massa utilizzata semprechè non sia possibile dimostrare in modo assoluto e probatorio - e da giudizio inappellabile del collaudatore - che lo sconfinamento e' stato effettuato in piena buona fede e che, inoltre, non sia da imputarsi a negligenza o lucro dell'Aggiudicatario. In quest'ultimo caso l'Aggiudicatario e' tenuto al semplice risarcimento del danno;
- per ogni giornata di taglio effettuata prima della consegna, euro 10,32;
- per i danni evitabili consistenti in stroncamenti di piante, lesioni, ammaccature, la penalità e' fissata nel doppio del valore del danno, calcolato in base al prezzo di aggiudicazione.

Le suddette penalità saranno liquidate all'atto del collaudo a giudizi inappellabile del funzionario preposto e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui i danni possono dar luogo.

Art.51. - A complemento ed a modifica di quanto disposto nel precedente art.39 si stabilisce che entro un mese dopo il termine fissato dall'art.18 l'Aggiudicatario dovrà chiedere all'ente proprietario, il collaudo del taglio.

Per ogni giorno di ritardo nella richiesta di collaudo incorrerà nella penale di Euro 0,52 mentre l'omissione della domanda comporterà una penale di Euro 51,65.

Art.52. - L'Aggiudicatario dovrà denunciare nella domanda di collaudo di cui al precedente art. 51 gli estremi dell'avvenuto versamento dell'IVA.

Art.53. - Si stabilisce un fondo di accantonamento per le migliorie boschive non inferiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, che dovrà essere utilizzato per migliorie forestali.

Trarego Viggiona, lì

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

IL SINDACO

IL PROGETTISTA

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE